

FOGLIO INFORMATIVO PRESTITO BANCOPOSTA BUSINESS LINK ONLINE “CREDIMI FUTURO” (EROGATO DA CREDIMI S.P.A.)

Foglio Informativo relativo al mutuo chirografario per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) garantito dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese erogato da Credimi S.p.A. (Società Erogante) in forza di specifico accordo intervenuto tra quest'ultima e Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, riservato alla propria clientela intestataria di un conto corrente BancoPosta da almeno 60 giorni con Internet Banking attivo.

CONDIZIONI MASSIME IN VIGORE DAL 21 APRILE 2022 E VALIDE FINO A NUOVO AVVISO

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Credimi S.p.A. (di seguito anche “Credimi” o “Finanziatore”)
Sede legale e amministrativa: in Via Solferino n. 36, 20121 Milano
P.IVA e C.F. 09171640965 - Iscritta al registro Imprese di Milano n° 09171640965
Albo ex art. 106 TUB n°31013.6 - Capitale sottoscritto e versato Euro 5.338.241,92
Telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni o per la conclusione del contratto: 800 195 195;
indirizzo internet: www.credimi.com;
indirizzo di posta elettronica credimi@legalmail.it

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta.
Poste Italiane informa che il Patrimonio BancoPosta è destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta costituito da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 2 commi 17 *octies* e ss. del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10. Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, promuove e colloca il prodotto “Credimi Futuro in virtù del rapporto di collaborazione con Credimi senza vincoli di esclusiva e senza costi aggiuntivi per il cliente.
Sede Legale Viale Europa 190 00144 Roma www.poste.it (di seguito anche “Poste Italiane”)
Per ogni informazione utile, o per richiedere Assistenza, il Cliente può contattare il Servizio Clienti al numero verde 800.160.000 (servizio disponibile dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00)

CHE COSA È CREDIMI FUTURO – IL MUTUO CHIROGRAFARIO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE GARANTITO DAL FONDO GARANZIA PMI L. 662/96: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Il mutuo chirografario è un finanziamento avente durata di massimo 8 anni (con periodo di preammortamento e ammortamento) destinato a soddisfare esigenze di liquidità correlate all'attività aziendale (il “Finanziamento”). Il Finanziamento è definito chirografario perché non è assistito da garanzie reali (ipoteca, pegno). Il cliente rimborsa il Finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile. Le rate sono trimestrali. L'erogazione del Finanziamento da parte del Finanziatore è subordinata al rilascio della garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche.

Il Fondo di Garanzia per le PMI, ex Legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato italiano e gestito da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., che fornisce garanzie escutibili a prima richiesta, al fine di agevolare l'accesso al credito delle MPMI in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa.

Copertura della garanzia

Il Finanziamento è assistito da garanzia a prima richiesta in misura del 80%, entro un importo massimo della garanzia pari a 5 milioni per ogni impresa finanziata, ai sensi degli Aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti – Punto 3.2. del Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19.

A cosa serve: il Finanziamento è destinato a soddisfare le esigenze di liquidità correlate all'attività aziendale (ad esempio pagamento fornitori).

Rischi del Finanziamento

Considerato che il Finanziamento è a **tasso variabile**, il rischio principale è che il tasso di interesse possa variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento, con la conseguenza di un imprevedibile aumento dell'importo delle rate.

Qualora il cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento (<https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/normativa-di-riferimento/>), la garanzia del Fondo può essere, su disposizione del soggetto gestore, revocata, con facoltà per Credimi di recedere dal contratto con conseguente obbligo del cliente di rimborsare immediatamente a Credimi tutto il capitale nonché qualsiasi importo erogato e gli interessi ed ogni altra somma dovuta ai sensi del contratto.

In caso di ritardi o mancati pagamenti, gli importi insoluti saranno maggiorati degli interessi, a seconda dei casi, per ritardo concordato o non concordato

calcolati al tasso indicato nel Documento di Sintesi. Al cliente, inoltre, potranno essere addebitate spese di insoluto e, a seconda dei casi, spese di gestione del ritardo concordato o non concordato, nonché spese di recupero crediti nella misura indicata nel Documento di Sintesi.

Oltre a dover corrispondere a Credimi gli interessi e le spese sopra indicati, il ritardato o il mancato pagamento di rate del Finanziamento comporta il rischio per il cliente di essere segnalato nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e in Sistemi di Informazione Creditizia. Tali segnalazioni possono rendere più difficile per il cliente l'ottenimento del credito anche attraverso altri Intermediari.

A chi si rivolge: il Finanziamento è riservato alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) iscritte nel Registro delle Imprese come società di persone o società di capitali, che hanno un'anzianità costitutiva di almeno 30 mesi, redatto in caso di società di persone 2 (due) dichiarazioni fiscali o depositato in caso di società di capitali 2 (due) bilanci e siano titolari di un conto corrente BancoPosta da almeno 60 giorni con Internet Banking attivo. Tali imprese inoltre devono avere un codice ATECO ammissibile al Fondo di Garanzia ed operare in Italia, come stabilito dall'art. 13, comma 1 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020). Per l'esatta definizione di PMI e per l'individuazione dei requisiti necessari per l'accesso alla garanzia, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del **Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche**, ed alle circolari operative e chiarimenti operativi disponibili reperibili sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale (<http://www.mcc.it>).

Essendo destinato esclusivamente alle società di persone e società di capitali, non possono pertanto richiedere il Finanziamento i consumatori, vale a dire le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Mutuo con covenant

Il Finanziamento prevede una *covenant* finanziario legato al raggiungimento o al mantenimento di determinati valori e parametri finanziari **applicabile limitatamente alle società di capitali che alla data di richiesta del Finanziamento ed in relazione all'ultimo bilancio depositato disponibile abbiano congiuntamente il Fatturato superiore a 5 milioni di euro ed EBITDA e PFN superiori a zero.**

In caso di mancato rispetto del *covenant*, che misura annualmente e durante l'intera durata del Finanziamento lo scostamento dell'indicatore PFN/EBIT-DA rispetto al valore dello stesso indicatore relativo all'esercizio precedente la richiesta del Finanziamento, lo Spread potrà subire un adeguamento in aumento come previsto nel contratto di finanziamento, con il rischio di un aumento dell'importo delle rate.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito di Credimi S.p.A. www.credimi.com, sezione "Trasparenza" e sul sito www.poste.it, sezione "Trasparenza Bancaria".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") disponibile sul sito di Credimi S.p.A. www.csredimi.com, sezione "Trasparenza" e su www.poste.it, sezione "Trasparenza Bancaria".

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

A titolo puramente indicativo si forniscono gli esempi del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolati sui tassi annuali di interesse con riferimento all'anno commerciale divisore 360

Importo	Durata (anni)	Tan	TAEG
€ 100.000,00	5	11,0%	15,90%

I parametri e i tassi sono riferiti alla data dell'ultima rilevazione riportata nel presente documento e soggetti a possibili variazioni future.

Il TAEG indicato è stato calcolato sulla base dell'anno commerciale (360 giorni) considerando, come previsto dalle condizioni economiche del prodotto, il solo tasso (che, come previsto dalla normativa, tiene conto della copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria) e l'imposta sostitutiva pari allo 0,25%.

Mutuo a tasso variabile: 15,90% (tasso massimo; il TAEG effettivo è determinato in funzione della rischiosità del cliente)

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo. Le condizioni applicate ad ogni singolo cliente sono riportate nel Documento di Sintesi (frontespizio del contratto).

	VOCI	DESCRIZIONE	
	Importo finanziabile	- minimo: 30.000 €; - massimo: 5.500.000 €.	
	Durata	Il periodo di restituzione del finanziamento è pari a massimo 8 (otto) anni e si compone di: - Rata zero: decorrente dalla data di erogazione fino alla fine del trimestre solare di erogazione; - 1 anno di preammortamento; - 7 anni di ammortamento.	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso variabile: parametro di indicizzazione Euribor 3 mesi a cui si aggiunge lo Spread calcolato sulla base del <i>rating</i> attribuito da Credimi al cliente. Esempio di tasso finito di mutuo indicizzato all'Euribor 3 mesi – media percentuale trimestre precedente con Spread massimo di 11% (lo Spread effettivo è funzione della rischiosità della società finanziata).	
	Parametro di indicizzazione / riferimento	Euribor a 3 (tre) mesi calcolato sulla base della media del trimestre precedente moltiplicato per il coefficiente 360/360. Qualora l'Euribor assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero: il tasso di interesse sarà quindi pari allo Spread fino a quando l'Euribor non assumerà un valore superiore a zero.	
	Spread massimo	11%	
	Tasso di interesse applicabile dalla data di erogazione del Finanziamento	11% Tale interesse (pari allo spread) è calcolato sull'importo del finanziamento e trattenuto da Credimi al momento dell'erogazione fino alla data di inizio del pre-ammortamento	
	Tasso di interesse di preammortamento	pari al tasso di interesse nominale annuo	
	Tasso di ritardo concordato	il tasso di interesse pari al Euribor3M + Spread applicato alla rata oggetto di ritardato pagamento per i giorni di effettivo ritardo.	
	Tasso di ritardo non concordato (tasso di mora)	il tasso di interesse pari al Euribor3M + Spread + 10% applicato alla rata oggetto di ritardato pagamento per i giorni di effettivo ritardo.	
SPESE	Spese per la stipula del contratto: Commissioni di Erogazione trattenuta da Credimi al momento dell'erogazione	Fino ad un massimo del 15% dell'importo finanziato. Tali commissioni si dividono in due componenti: Commissioni di attivazione finanziamento fino ad un massimo del 11% dell'importo finanziato in linea capitale, che includono i costi di censimento del cliente, i costi di istruttoria relativi al finanziamento, i costi di ottenimento della provvista e i costi per il supporto nella predisposizione della richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia per le PMI e l'eventuale costo di quest'ultima (come previsto dal Fondo di Garanzia per le PMI); Commissioni di gestione finanziamento fino ad un massimo del 4% dell'importo finanziato in linea capitale che includono a titolo esemplificativo: la remunerazione della provvista, i costi di monitoraggio del credito e della garanzia.	
	Spese per invio/messa a disposizione delle comunicazioni	Online	Gratuito
		Cartaceo	Euro 5,00 a comunicazione
	Ritardo concordato	Spese di gestione ritardo: fino a un massimo del 1% dell'importo della rata per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo.	
	Ritardo non concordato	Spese di gestione ritardo: fino a un massimo di 1,5% dell'importo anticipato per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo. Spese di recupero crediti: se il cliente non paga la rata, Credimi, in mancanza di un accordo tra le parti entro 30 giorni dalla data di scadenza della stessa, sarà costretta ad intraprendere iniziative legali per il recupero del proprio credito. In tal caso Credimi addebiterà al cliente le spese di gestione del ritardo, gli interessi di ritardo non concordato, ed il 5% del valore del capitale residuo dovuto a titolo di spese di recupero del credito, fino ad un massimo di 5.000 € complessivi.	
Canone di utilizzo della piattaforma di Credimi	Gratuito		
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	progressivo ("francese"), ovvero a rata costante.	
	Tipologia di rata	• Rata Zero e Pre-ammortamento: solo interessi • Ammortamento: capitale ed interessi	
	Periodicità delle rate	Trimestrale	

Non sono previste ulteriori spese in relazione alle comunicazioni periodiche e per la gestione del rapporto.

Prima della conclusione del contratto si invita a prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al Contratto di Finanziamento.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	Il tempo massimo che può intercorrere tra la richiesta di finanziamento e la stipula del contratto è pari a 90 (novanta) giorni.
Disponibilità dell'importo	L'erogazione del finanziamento è condizionata alla comunicazione per iscritto dell'ammissione alla garanzia da parte del Fondo di Garanzia. Il finanziamento è erogato entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi alla data di stipula del contratto di Finanziamento ovvero, se più recente, di comunicazione di ammissione alla garanzia da parte del Fondo Garanzia, ovvero in data successiva per accordo fra le parti.

ESTINZIONE ANTICIPATA, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente, previa comunicazione scritta a Credimi con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso potrà, su base volontaria, effettuare il rimborso anticipato, in tutto o in parte, del Finanziamento in linea capitale e interessi – ivi inclusi quelli moratori eventualmente applicati – a condizione che:

- la richiesta pervenga a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di erogazione
- In caso di **estinzione totale** siano versate a Credimi le somme alla stessa dovute, pari alla sommatoria delle quote capitale residue e degli interessi maturati e non pagati (di seguito anche "Debito Residuo") maggiorate di una **commissione del 2%**, a cui viene dedotta la quota parte delle commissioni di gestione Finanziamento non maturate (calcolate sulla base della durata residua del Finanziamento). Di seguito la formula esemplificativa per il calcolo del costo di rimborso anticipato:

$$- \text{Importo restituzione} = (\text{Debito residuo} \times 1,02) - \frac{(\text{importo finanziato} \times [\text{\$CommGest}] \times \text{trimestri residui})}{21}$$

dove:

- 21 sono le rate totali di rimborso del Finanziamento, di cui 1 Rata Zero, 4 Rate trimestrali relative al periodo di premortamento e 16 Rate trimestrali relative al periodo di ammortamento (come da Piano di ammortamento allegato);
 - (Debito Residuo X 1,02) è pari al 100% dell'importo del Debito Residuo maggiorato della commissione pari al 2% sullo stesso importo;
 - Trimestri residui rappresentano il numero delle rate non pagate dal Beneficiario alla data di richiesta del rimborso anticipato.
- in caso di **estinzione parziale**, questa sia effettuata per un minimo di Euro 5.000 e suoi multipli e siano versate a Credimi le somme alla stessa dovute pari alla sommatoria delle quote di capitale e degli interessi maturati e non pagati oggetto di estinzione parziale, maggiorate di una commissione del 2%.

PORTABILITÀ DEL MUTUO

Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente che sia una micro-impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE

Credimi avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 del Codice Civile nel caso in cui il cliente sia divenuto insolvente.

Credimi avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile nel momento in cui il cliente riceva comunicazione scritta da parte di Credimi di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa:

- nel caso di ritardo non concordato nel pagamento di una rata superiore a 30 giorni ovvero un ritardo superiore a 15 giorni per 3 rate consecutive, ovvero nel caso in cui il cliente ha violato uno o più degli obblighi di cui all'articolo 6 del contratto;
- nel caso di difformità della reale situazione giuridica, economica e finanziaria, patrimoniale del cliente rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata, o che sarà consegnata dal cliente, anche periodicamente, a Credimi;
- al verificarsi di eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa del cliente e tali da pregiudicare la capacità del cliente di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento;
- nel caso di incompletezza o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal cliente ai sensi dell'articolo 5 del contratto e tali da pregiudicare la capacità del cliente di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento.

Resta fermo che il Finanziatore potrà esercitare l'azione di risoluzione del Contratto in ogni altro caso ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

RECESSO

Credimi ha il diritto di recedere dal contratto di Finanziamento nei seguenti casi:

- se il cliente ha destinato, anche solo in parte, il mutuo a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso;
- se sono stati promossi a carico del cliente atti ingiuntivi, esecutivi o conservativi o lo stesso è divenuto insolvente per qualsiasi motivo od evento (solo a titolo esemplificativo, possono considerarsi motivi di recesso: l'elevazione di protesti, la richiesta di ammissione o comunque l'apertura di procedure concorsuali, l'avvio di piani di risanamento ex art. 182-bis della Legge Fallimentare o di procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia);
- se la rivalsa in ordine alle somme a qualsiasi titolo versate per conto del cliente trova impedimento in disposizioni di legge;
- al venir meno, per qualsiasi motivo, della garanzia del Fondo di Garanzia;
- in caso di condanne penali a carico degli amministratori del cliente per fattispecie di reato rilevanti per lo svolgimento delle attività imprenditoriali del cliente;
- se il cliente è posto in liquidazione volontaria, ovvero cessa l'attività imprenditoriale;
- se il cliente non registra il bilancio presso la Camera di Commercio entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura contabile;
- nel caso in cui il rapporto tra la rata fissa del presente Finanziamento (nel periodo di ammortamento) e l'EBITDA (come definito nell'articolo 8 del contratto sia superiore al 50%;
- nel caso in cui il rapporto tra utilizzato e accordato, utilizzando i dati ricavabili dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sia superiore al 100% per 3 mesi consecutivi;
- se il patrimonio netto diventa negativo.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Nel caso di scioglimento del contratto, la liquidazione del rapporto viene effettuata entro 15 giorni dalla data di efficacia dello scioglimento.

RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e Credimi, relative all'interpretazione ed applicazione del contratto di Finanziamento, il reclamo va inviato per iscritto all'Ufficio Reclami a mezzo posta raccomandata con R.R. all'indirizzo di Credimi S.p.A., Via Solferino, 36, Milano, c.a. Ufficio Reclami, o a mezzo posta elettronica alla casella reclami@credimi.com. Credimi deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Per eventuali contestazioni relative alle attività di promozione e collocamento del prodotto erogato da Credimi, il Cliente può presentare il reclamo, anche mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa, 190 - 00144 Roma; via fax al n. 06/59580160; per via telematica compilando lo specifico "Modulo di reclamo BancoPosta" disponibile sul sito www.poste.it, all'indirizzo PEC reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it utilizzando lo specifico "Modulo di reclamo BancoPosta" disponibile sul sito www.poste.it. Poste Italiane deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Ufficio reclami di Credimi al numero di telefono sopra riportato oppure a Poste Italiane. Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it, sul sito credimi.com, sul sito www.poste.it, sezione "Trasparenza Bancaria" o presso gli Uffici Postali.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il cliente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato Decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il cliente, Credimi e/o Poste Italiane possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto all'intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

EBITDA <i>Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations & Amortisations</i>	Indica la somma algebrica delle seguenti voci di bilancio (conto economico ex. art. 2424 c.c.): + Lettera A) – Lettera B) + Lettera B) numero 10) + Lettera B) numero 12) + Lettera B) numero 13)
Fatturato	Indica la somma algebrica delle seguenti voci di bilancio (conto economico ex. art. 2424 c.c.): + Lettera A) numero 1) + Lettera A) numero 2) + Lettera A) numero 3) + Lettera A) numero 4) + Lettera A) numero 5)
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
PFN Posizione Finanziaria Netta	Indica la somma algebrica delle seguenti voci di bilancio (stato patrimoniale ex. art. 2424 c.c.): + Passivo Lettera D) numero 4) – Attivo Lettera C) numero IV)
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dall'erogazione alla prima rata trimestrale.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul sito internet www.credimi.com alla sezione Trasparenza.
Tasso di ritardo non concordato (Tasso di mora)	Tasso applicabile in caso di ritardo non concordato del pagamento delle rate.
Trimestre solare	Si intende un periodo di tre mesi che termina il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre